SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 21 settembre 2004, n. **32**.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2004.

Inclusione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale è stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figurano anche l'alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham, da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Vista la direttiva 2003/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004, concernente l'iscrizione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/58/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2003/58/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati;

Considerato altresì che per ragioni di efficienza e di razionalizzazione degli interventi, la citata direttiva prevede che il riesame da parte degli Stati membri delle autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive oggetto del presente decreto venga coordinato dagli Stati membri relatori:

il Belgio per la sostanza attiva alpha-cypermethrin;

la Francia per le sostanze attive bromoxynil e ioxynil;

il Portogallo per la sostanza attiva benalaxyl;

la Finlandia per le sostanze attive desmedipham e phenmedipham;

Considerato inoltre che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham sono iscritte, fino al 28 febbraio 2015, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 agosto 2005, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham presentano al Ministero della salute, entro il 28 febbraio 2005, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° settembre 2005.

4. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte entro il 28 febbraio 2005 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto. A tal fine i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham, come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive che alla data del 28 febbraio 2005 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, entro il 31 agosto 2007, per ogni prodotto fitosanitario, presentano al Ministero della salute un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 28 febbraio 2009 a conclusione del previsto esame effettuato in applicazione dei principi uniformi.

5. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro il 31 agosto 2007, si intenderanno revocate a decorrere dal 1° settembre 2007.

6. Per i prodotti fitosanitari contenenti altre sostanze attive in combinazione con alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham, resta comunque salva l'applicazione dei termini più ampi sia per la presentazione dei fascicoli che per la conseguente valutazione secondo i principi uniformi, qualora le relative direttive di iscrizione prevedano per la conclusione dell'esame dei fascicoli di cui trattasi un termine successivo a quello del 28 febbraio 2009 indicato al comma 4.

Art. 3.

1. Il rapporto di riesame è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, è consentita fino al 28 febbraio 2006.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 28 febbraio 2010.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 28 febbraio 2008.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 1° marzo 2005.

Roma, 18 giugno 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 213

ALLEGATO

Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE:

	Nome comune Numeri d'identificazione	Denominazone IUPAC	Purezza ([1])	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
84	alpha-cypermethrin CAS 67375-30-8 CIPAC 454	Miscela racemica comprendente (S)-α-cyano-3 phenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate e (R)-α-cyano-3 phenoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate (= coppia di isomeri cis-2 della cypermethrin)	930 g/kg CIS-2	1° marzo 2005	28 febbraio 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'alpha-cypermethrin, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. In tale valutazione globale gli Stati membri devono: -prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano misure di attenuazione dei rischi, -prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore e garantire che nelle condizioni di autorizzazione siano specificate le opportune misure di protezione.
85	benalaxyl CAS 71626-11-4 CIPAC 416	Methyl N-phenylacetyl-N-2, 6-xylyl-DL-alaninate	960 g/kg	1° marzo 2005	28 febbraio 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del benalaxyl, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
86	bromoxynil CAS 1689-84-5 CIPAC 87	3,5 dibromo-4-hydroxybenzonitrile	970 g/Kg	1° marzo 2005	28 febbraio 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del bromoxynil, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata in inverno, e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
87	desmedipham CAS 13684-56-5 CIPAC 477	ethyl 3'-phenylcarbamoyloxycarbanilate ethyl 3-phenylcarbamoyloxyphenylcarbamate	Min. 970 g/Kg	1° marzo 2005	28 febbraio 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del desmedipham, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e dei lombrichi. Occorre ricorrere a misure di attenuazione dei rischi, ove necessario.

Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE:

88	ioxynil CAS 13684-83-4 CIPAC 86	4-hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile	960 g/kg	1° marzo 2005	28 febbraio 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'ioxynil, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata in inverno, e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
89	phenmedipham CAS 13684-63-4 CIPAC 77	methyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy) carbanilate; 3-methoxycarbonylaminophenyl 3'-methylcarbanilate	Min. 970 g/Kg	1° marzo 2005	28 febbraio 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del phenmedipham, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

04A09408

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 settembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulle società cooperative sono conservate, in via transitoria, alle Direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile che dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Accertato che le società cooperative di seguito elencate si trovano nelle condizioni di cui al predetto art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, sono cancellate dal registro delle imprese c/o la Camera di commercio, industria e artigianato di Napoli:

1) società cooperativa a r.l. «San Michele», in liquidazione dal 28 dicembre 1988, con sede in Casavatore (Napoli), costituita per rogito notaio G. Di Transo in data 1° giugno 1987, n. repertorio 23342, codice fiscale 05338560633, n. REA 437376;

2) società cooperativa a r.l. «Promo Art 2000», in liquidazione dal 22 febbraio 1995, con sede in Napoli, costituita in data 23 ottobre 1991 per rogito notaio A. Formisano, n. repertorio 18117, codice fiscale 06458280630, n. REA 496375;

3) società cooperativa «Agricola Stabiese» a r.l., in liquidazione dal 30 aprile 1993, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito notaio F. S. D'Orsi in data 3 marzo 1961, n. repertorio 1412, codice fiscale 00284110632, n. REA 215033;

4) società cooperativa «Alberto da Nola» a r.l., in liquidazione dal 18 dicembre 1992, con sede in Nola (Napoli), costituita per rogito notaio E. Ruocco in data 8 aprile 1986, n. repertorio 4839, codice fiscale 04981720636, n. REA 410264;

5) società cooperativa «Aerfer Parco dei Fiori» a r.l., in liquidazione dal 24 giugno 1974, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio F. Tozzi in data 15 ottobre 1963, n. REA 228757;

6) società cooperativa «La Palma» a r.l., in liquidazione dal 21 aprile 1965, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio U. Ciampolillo in data 1° giugno 1963, n. repertorio 41614, n. REA 227224;

7) società cooperativa «Centro California» a r.l., in liquidazione dal 21 dicembre 1992, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G. De Luca in data 4 maggio 1977, n. repertorio 99556, codice fiscale 01407530631, n. REA 306597;

8) società cooperativa «La Pace» a r.l., in liquidazione 15 giugno 1993, con sede in Sorrento (Napoli), costituita per rogito notaio L. Cariello in data 3 maggio 1983, n. repertorio 14562, codice fiscale 04174790636, n. REA 351231;

9) società cooperativa «Rinascita Cercolese» a r.l., in liquidazione 28 ottobre 1994, con sede in Cercola (Napoli), costituita per rogito notaio R. Capuano in data 26 gennaio 1976, n. repertorio 86966, codice fiscale 01879410635, n. REA 545923;

10) società cooperativa «Coperedil» a r.l., in liquidazione dal 15 novembre 1993, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio R. Miglietta in data 17 dicembre 1981, n. repertorio 6728, codice fiscale 03580940637, n. REA 340279;

11) società cooperativa «Edil Agerola» a r.l., in liquidazione dal 18 dicembre 1986, con sede in Agerola (Napoli), costituita per rogito notaio C. Trinchillo in data 23 novembre 1981, n. repertorio 79710, codice fiscale 03560620639, n. REA 338130;

12) società cooperativa «Casa Mia» a r.l., in liquidazione dal 15 aprile 1993, con sede in Somma Vesuviana (Napoli), costituita per rogito notaio G. Laino in data 4 aprile 1963, n. repertorio 50663, codice fiscale 04307660631, n. REA 226361;

13) società cooperativa a r.l. «Elettronica Sud», in liquidazione dal 18 dicembre 1984, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G. Nappi in data 7 febbraio 1980, n. repertorio 7027, codice fiscale 03153890631, n. REA 325494;

14) società cooperativa «Sport e Lavoro» a r.l., in liquidazione dal 22 marzo 1996, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio L. Mauro in data 27 giugno 1985, n. repertorio 9815, codice fiscale 04745430639, n. REA 394136;

15) società cooperativa «San Vincenzo» a r.l., in liquidazione dal 18 febbraio 1969, con sede in Sorrento (Napoli), costituita per rogito notaio F. Pinto in data 25 marzo 1961, n. REA 220655;

16) società cooperativa «Edil Campania» a r.l., in liquidazione dall'11 giugno 1984, con sede in Boscotrecase (Napoli), costituita per rogito notaio P. Varcaccio Garofalo in data 13 novembre 1979, n. repertorio 1381, codice fiscale 03127800633, n. REA 324849;

17) società cooperativa «Il Verde del Prato» a r.l., in liquidazione dal 29 marzo 1985, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio I. Cosentini in data 4 luglio 1975, n. repertorio 147108, codice fiscale 80046820637, n. REA 305963;

18) società cooperativa «San Giorgio» a r.l., in liquidazione dal 18 gennaio 1996, con sede in Brusciano (Napoli), costituita per rogito notaio D. Maio in data 23 giugno 1986, n. repertorio 17526, codice fiscale 05028960630, n. REA 413009;

19) società cooperativa «L'Alambicco» a r.l., in liquidazione dal 23 aprile 1993, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio C. Criscuolo in data 16 aprile 1986, n. repertorio 24117, codice fiscale 04996980639, n. REA 415696.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare alla Direzione provinciale del lavoro di Napoli formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Napoli, 9 settembre 2004

Il direttore: MORANTE

04A09413

DECRETO 17 settembre 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Gruppo Design Sicev», con sede in Roma, costituita per rogito notaio D'Agostino Antonio in data 8 aprile 1994, rep. 203518, reg. soc. 3896/94, tribunale di Roma - BUSC 33958, codice fiscale 04691561007;

società cooperativa «Cultura e Sport», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Bissi Renato in data 27 ottobre 1978, rep. 1729, reg. soc. 3717/78, tribunale di Roma - BUSC 24786, codice fiscale 03403950581;

società cooperativa «Progetto Casa», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vassalli Maria Natalia in data 27 aprile 1988, rep. 735, reg. soc. 6249, tribunale di Roma - BUSC 30629, codice fiscale 08431220584;

società cooperativa «L'Indipendente», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Cinotti Nicola in data 11 giugno 1982, rep. 7190, reg. soc. 4464/82, tribunale di Roma - BUSC 27237, codice fiscale 05599930582;

società cooperativa «Midicoop Cassia Sesta», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Liguori Mario in data 11 aprile 1990, rep. 55743, reg. soc. 6458/90, tribunale di Roma - BUSC 32242, codice fiscale 03864981000.

società cooperativa «Gamma Pulizie», con sede in Fiumicino, costituita per rogito notaio Perissinotto Lina in data 29 marzo 2000, rep. 13430, reg. soc. 140615/00, tribunale di Roma - BUSC 36215, codice fiscale 06049561001.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 17 settembre 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A09414

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Hora - Cooperativa sociale a r.l.», in Montecilfone, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Hora - Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Montecilfone (Campobasso), costituita in data 12 ottobre 1995 con atto a rogito del notaio dott. Balice Maria Pantalone di Termoli (Campobasso), n. REA 86127, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Ciampittiello, nata a Frosolone (Isernia) il 28 novembre 1965, con residenza in Isernia, corso Garibaldi n. 187 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09409

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Omnia - Soc. coop. a r.l.», in Castellino sul Biferno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Omnia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castellino sul Biferno (Campobasso), costituita in data 1º settembre 1997 con atto a rogito del notaio dott.ssa Rita Canale di Campobasso, n. registro società 136524, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Tiziana Polcino, nata a Benevento il 1º novembre 1965, con residenza in Benevento, via Ruffilli ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09410

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Fossetta a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fossetta a r.l.», con sede in Foggia, costituita in data 29 maggio 1997 con atto a rogito del notaio dott. Mattia Follieri di Foggia, n. REA 0205954, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Domenico Caruso, nato a Trani (Bari) il 25 luglio 1959, con studio in Barletta (Bari), piazza Plebiscito n. 12 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09411

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Qualitas», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Qualitas», con sede in Foggia, costituita in data 11 dicembre 2000 con atto a rogito del notaio dott. Michele Augelli di Foggia, n. REA 222297, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Domenico Caruso, nato a Trani (Bari) il 25 luglio 1959, con studio in Barletta (Bari), piazza Plebiscito n. 12 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09412

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 settembre 2004.

Rettifica del decreto ministeriale 22 luglio 2004, recante: «Iscrizione di una varietà di specie di pianta ortiva al relativo registro nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2004, recante: «Iscrizione di una varietà di specie di pianta ortiva al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179, del 2 agosto 2004;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 1 del citato decreto ministeriale 22 luglio 2004, per l'errata trascrizione del nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Decreta:

Art. 1.

Il nome del responsabile della conservazione in purezza, indicato all'art. 1 del decreto ministeriale 22 luglio 2004 recante: «Iscrizione di una varietà di specie di pianta ortiva al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179, del 2 agosto 2004, è modificato da «Economo Seeds S.r.l. - Licata (Agrigento)» in «Hybrid KaD2 S.r.l. - Comiso (Ragusa)».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09461

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 settembre 2004.

Autorizzazione, all'Istituto «Centro milanese di terapia della famiglia», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Treviso un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 settembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 24 ottobre 1994 con il quale l'Istituto «Centro milanese di terapia della famiglia» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Milano, Padova e Bologna ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Treviso, viale della Repubblica n. 154, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 ottobre 2003, trasmessa con nota n. 821 del 7 ottobre 2003;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 10 settembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'Istituto «Centro milanese di terapia della famiglia» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Treviso, viale della Repubblica, 154, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2004

Il direttore generale: MASIA

04A09508

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 21 settembre 2004, n. **32**.

Modalità operative per la concessione degli aiuti ai mosti d'uva concentrati e ai mosti d'uva concentrati rettificati, utilizzati per l'aumento della gradazione alcolica dei vini, per la campagna 2004/2005. Regolamento (CE) della Commissione n. 1623 del 25 luglio 2000.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Direzione generale delle politiche agricole agro industriali e nazionali - Ispettorato centrale repressione frodi

Al Comando carabinieri del Ministero delle politiche agricole

Al Comando carabinieri per la sanità

Agli Assessorati dell'agricoltura delle regioni

All'Istituto regionale della vite e del vino

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane - Comando generale Guardia di finanza - Ufficio operativo

All'AGEA - Servizio di controllo interno - Ufficio esecuzione pagamenti - Servizio tecnico

La pratica dell'aumento della gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti a monte dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), di cui al capo III, art. 34 del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, è disciplinata dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003 e dalla circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003.

I produttori che intendano beneficiare degli aiuti comunitari previsti dall'art. 34 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 per i mosti di uve concentrati (MC) e i mosti di uve concentrati rettificati (MCR) utilizzati, dovranno osservare le condizioni e modalità stabilite per aumentare il titolo alcolometrico dei prodotti vinicoli per i quali ai sensi del citato regolamento è stato autorizzato detto aumento.

Per quanto riguarda l'intervento per l'utilizzazione in vinificazione dei mosti d'uva concentrati e dei mosti d'uva concentrati rettificati, gli importi degli aiuti sono stati riconfermati nella misura prevista nella campagna precedente, come segue:

Zona viticola	Prodotto	Euro % VOL/HL
C2	M.C.	1,446
C2	M.C.R.	1,955
C3	M.C.	1,699
C3	M.C.R.	2,206

A. Condizioni per la pratica dell'arricchimento

Le operazioni di arricchimento sono permesse soltanto quando il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti a monte del vino è per il vino da tavola di almeno 8% vol. nella zona viticola C1b, 8,5% vol. nella zona viticola CII e 9% vol. nella zona viticola CIIIb; per il V.Q.P.R.D., di almeno 9% vol. nella zona viticola C1b, 9,5% vol. nella zona viticola CII e 10% vol. nella zona viticola CIIIb.

L'aggiunta di mosto di uve concentrato (M.C.) e di mosto di uve concentrato rettificato (M.C.R.) non può avere l'effetto di aumentare:

di oltre il 2% vol. il titolo alcolometrico;

di oltre il 6,5% il volume iniziale del prodotto oggetto delle operazioni di arricchimento.

Inoltre, per i vini da tavola, il titolo alcolometrico volumico dei prodotti oggetto delle operazioni di arricchimento non deve risultare superiore al 12,5% vol. per la zona viticola CIb, 13% vol. per la zona viticola CIIb e 13,5% vol. per la zona viticola CIIIb.

L'arricchimento con il mosto d'uva concentrato o concentrato rettificato può essere eseguito, fino al 31 dicembre 2004, solamente sulle uve fresche, sul mosto di uva, sul mosto di uva parzialmente fermentato e sul vino nuovo ancora in fermentazione nella stessa zona viticola in cui le uve fresche sono state raccolte.

Per la determinazione del titolo alcolometrico potenziale del mosto concentrato e/o rettificato riferito al grado rifrattometrico si dovrà utilizzare la tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000.

Qualora si tratti di prodotti provenienti da altri Paesi comunitari si richiama l'attenzione che gli stessi possono beneficiare degli aiuti comunitari a condizione che il documento che accompagna la merce o altra documentazione rilasciata dall'autorità di controllo del Paese di provenienza, attesti che il prodotto è stato ottenuto esclusivamente da uve da vino od a duplice attitudine (lettera D, 4° periodo).

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole 26 luglio 2000, la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate costituisce il presupposto per l'accesso alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui al regolamento CE n. 1493/99.

Ciò significa che il richiedente deve essere pienamente consapevole che, in caso di acquisto di uve o mosti, la eventuale mancata presentazione, da parte del suo fornitore, delle dichiarazioni delle superfici vitate e delle dichiarazioni vitivinicole comporterà, a suo sfavore, la riduzione od esclusione dell'aiuto all'arricchimento, come previsto dal regolamento CE n. 1282/01, dal decreto ministeriale 1° agosto 1995 e dal decreto ministeriale 26 luglio 2000, anche se è stato compilato e presentato il modello F1.

B. Scritture contabili obbligatorie

Registri di carico e scarico (art. 11 regolamento (CE) n. 884/01).

L'operatore che procede alla pratica dell'arricchimento è soggetto all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, preventivamente timbrati e vidimati dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio (di seguito denominato «organo di controllo» ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2003) oppure dai comuni (decreto dirigenziale del 22 novembre 1999, *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2000) da cui risulti anche il passaggio a vino da tavola finito del prodotto arricchito, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 884/01 e dal decreto ministeriale n. 768/1994.

Registro degli arricchimenti (art. 14 regolamento (CE) n. 884/01).

Lo stesso operatore ha l'obbligo della tenuta del registro relativo all'aumento del titolo alcolometrico, che deve essere timbrato e vidimato come il registro di carico e scarico sopracitato, e contenere tutte le indicazioni previste dal regolamento (CE) n. 884/01.

In tale registro devono essere annotate le operazioni di arricchimento con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000, e comunque prima della fine di ogni singola operazione.

Al compimento dell'ultima operazione di arricchimento della campagna vitivinicola il registro viene chiuso, con l'indicazione dei totali e dei quantitativi eventuali di V.Q.P.R.D. declassati in vino da tavola, dopo l'avvenuto arricchimento.

Registro di fabbricazione o elaborazione del concentrato (art. 14 regolamento (CE) n. 884/01).

Coloro che producono nei propri impianti mosti di uve concentrati e/o mosti di uve concentrati rettificati, a partire da materie prime acquistate o lavorate per conto terzi, oltre ai registri precedentemente indicati, devono tenere un registro in cui deve essere evidenziata la zona viticola di provenienza dei mosti muti trasformati in MC o MCR, tenendo separati i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nelle zone viticole CIb e CIIb da quelle raccolte nella zona viticola CIIIb.

Nello stesso registro devono essere riportati i dati menzionati all'art. 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 884/01.

Registro di magazzino del concentrato (art. 15 regolamento (CE) n. 884/01).

Qualora, prima della consegna all'utilizzatore, il fabbricante del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato rettificato trasferisca in altro deposito tutta o una parte dei MC e MCR ottenuti, deve trascrivere separatamente nel registro di carico e scarico relativo a ciascuno deposito (timbrato e vidimato dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi) i prodotti trasferiti rispettando le rispettive zone viticole di provenienza, nonché riportare i dati prescritti dall'art. 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 884/01.

Dichiarazione preventiva delle operazioni di arricchimento.

L'operatore, prima di iniziare le operazioni di arricchimento, deve far pervenire agli uffici periferici dell'organo di controllo competenti per territorio una dichiarazione conforme al modello allegato alla circolare del Ministero delle politiche agricole del 1º agosto 2003, contenente le indicazioni prescritte all'art. 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 (generalità del dichiarante, designazione dei prodotti base da arricchire, prodotto utilizzato (MC e/o MCR) ecc.) (vedi modello *A*).

La dichiarazione preventiva relativa ad ogni singola operazione di arricchimento, dovrà pervenire agli uffici periferici dell'organo di controllo entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello di svolgimento dell'operazione di arricchimento, anche per telefax, o per posta elettronica agli indirizzi email degli stessi, pubblicati sul seguente sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali: www.politicheagricole.it/icrf/home.asp

È a carico del richiedente l'onere di verificare che la comunicazione pervenga al competente organo di controllo nel termine previsto, considerato che per determinare il rispetto del suddetto termine fa fede la data di ricevimento della dichiarazione.

Per le comunicazioni inviate tramite fax o posta elettronica, fa fede la data e l'ora di spedizione risultante dalle ricevute, sempre che il ricevente non abbia comunicato al mittente la mancata, totale o parziale, ricezione della comunicazione medesima.

Le operazioni di arricchimento effettuate senza il rispetto dei termini, modalità e registrazioni suindicati, non saranno ammesse a beneficiare degli aiuti comunitari.

C. DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

Si ricorda che i documenti di accompagnamento dei mosti di uve concentrati e/o concentrati rettificati devono recare tutte le indicazioni prescritte dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 884/01.

D. DICHIARAZIONE DI FABBRICAZIONE DEI MOSTI DI UVA CONCENTRATI E CONCENTRATI RETTIFICATI

La dichiarazione di fabbricazione, di cui al modello *D*, è il documento con il quale il fabbricante del MC o del MCR attesta che i quantitativi (in peso netto) di prodotti consegnati a terzi od utilizzati direttamente per le operazioni di arricchimento, rispondono ai requisiti di legge e sono originari di determinate zone viticole.

Tale dichiarazione deve altresì precisare il grado rifrattometrico % a 20º C, il luogo di spedizione e quello di arrivo della merce e deve fornire i dati identificativi del documento che accompagna il prodotto.

Ogni dichiarazione deve riguardare soltanto i prodotti ottenuti nel corso della stessa campagna vitivinicola.

Per i prodotti originari della zona CIIIa e CIIIb (fuori del territorio italiano), il fabbricante è tenuto, altresì, a trasmettere agli Uffici periferici dell'organo di controllo, un attestato dell'organismo di intervento del Paese da cui è originario il prodotto, dal quale risultino i seguenti dati:

nome del produttore, documenti di accompagnamento, natura del prodotto, peso netto, grado rifrattometrico % a 20º C, luogo di partenza della merce;

dichiarazione del fornitore attestante che il prodotto è proveniente esclusivamente dalle varietà di viti raccomandate o autorizzate di cui all'art. 42 del regolamento (CE) n. 1493/99.

Tale attestato dovrà essere in ogni caso accompagnato da relativa traduzione in lingua italiana sotto la diretta responsabilità del fabbricante.

Qualora il mosto concentrato e/o rettificato venga venduto dal fabbricante ad un intermediario, quest'ultimo dovrà consegnare all'acquirente la dichiarazione di fabbricazione rilasciatagli dal fabbricante.

I trasformatori di MC che direttamente concentrano il mosto e lo utilizzano, devono allegare alla pratica di arricchimento il relativo modello *D*.

E. Controlli sulle operazioni di arricchimento

Organi delegati al controllo, in virtù degli accordi intercorsi con l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali (che assicura una costante azione di coordinamento) sono gli Uffici periferici dell'Ispettorato medesimo territorialmente competenti, che già da anni svolgono tale compito con assoluta garanzia di competenza e professionalità.

Tali Uffici segnaleranno a questa Agenzia eventuali irregolarità riscontrate nel corso dei controlli diretti ad accertare il rispetto, da parte degli operatori, della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

In particolare, in conformità a quanto già previsto nella già citata normativa ministeriale che disciplina le operazioni di arricchimento, al termine delle operazioni di arricchimento e previa richiesta dell'operatore i predetti uffici verificheranno, per ogni singola richiesta di contributo, la regolare tenuta dei registri di carico e scarico e del registro di fabbricazione del mosto concentrato e/o rettificato utilizzato per l'arricchimento e relativo modello *D*.

Inoltre occorre verificare la tenuta del registro degli arricchimenti secondo le norme imposte dalla legislazione vigente sia comunitaria che nazionale, relativamente alla completezza di tutte le informazioni previste quali:

estremi delle dichiarazioni preventive;

numero e data di presentazione delle stesse;

data in cui hanno effettivamente avuto luogo le operazioni di arricchimento;

quantità del vino oggetto della pratica di arricchimento suddiviso per vino da tavola e V.Q.P.R.D.;

dati relativi alla quantità del prodotto arricchito e zona viticola;

quantità e qualità del mosto utilizzato e relativa zona di provenienza;

prodotto ottenuto e relativa gradazione alcolica ottenuta;

percentuale di aumento del titolo alcometrico (non superiore a 2% vol.) e del volume iniziale dei prodotti da arricchire (non più del 6,5%) nonché l'indicazione dell'eventuale declassamento del V.Q.P.R.D. a vino da tavola, dopo l'operazione di arricchimento.

Dopo aver provveduto alla verifica della documentazione di cantina necessaria ai fini della richiesta del contributo, l'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi competente per territorio, trasmetterà entro la data del 1° aprile 2005, direttamente a questa Agenzia - Ufficio vino ed aiuti comunitari, via Torino, 45 (00184) Roma, l'attestato/lista di controllo delle operazioni di arricchimento redatto secondo l'allegato modello *C*, riportante l'analisi delle operazioni di verifica effettuate e l'approvazione, o meno, delle operazioni stesse.

Al fine di semplificare gli adempimenti da parte degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, la comunicazione all'Agea dell'esito dei controlli effettuati avviene inviando esclusivamente il suddetto attestato (da anticipare via telefax al numero Agea 06/4453940) mantenendo invece agli atti la documentazione di supporto.

In conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1663/95, la documentazione dovrà essere conservata ordinatamente in appositi fascicoli per almeno dieci anni, registrandone l'ubicazione anche in vista di eventuali controlli disposti dagli organi di supervisione comunitari e nazionali.

Si pregano gli Ispettorati di compilare gli attestati/liste di controllo (modelli *C*) in modo completo e di inviarli all'Agea con tempestività e comunque entro la data suindicata del 1° aprile 2005, trattandosi di documenti fondamentali per l'erogazione dell'aiuto nei tempi previsti dalla normativa comunitaria e quindi per il riconoscimento della spesa effettuata a carico del Feoga-Sez. Garanzia.

F. Domanda di concessione dell'aiuto

La domanda per la concessione dell'aiuto deve essere compilata esclusivamente su apposito modulo numerato con un codice identificativo univoco a barre (modello *B*) predisposto dall'Agea.

Per facilitare il reperimento di tale modello, l'Agea ha predisposto sul sito internet www.sian.it, una funzione disponibile per la stampa del modello in bianco (fino ad un massimo di dieci modelli per ogni accesso), nell'area «Modulistica», dal quale potrà essere stampato gratuitamente.

Il modulo dovrà essere utilizzato in originale in quanto il codice a barre fungerà da identificativo unico.

Requisiti necessari per la stampa della modulistica, da qualsiasi postazione munita di personal computer collegato alla rete internet, sono i seguenti:

☐ Adobe Acrobat Reader 5.5 (o superiore);

☐ Internet Explorer 5.5 (o superiore) oppure;

- Mozilla FireFox 0.8 (o superiore);

- Netscape 7.1 (o superiore).

Il modulo di domanda potrà comunque essere eventualmente e gratuitamente scaricato presso le postazioni internet dell'Agea o delle regioni.

Le modalità di compilazione della domanda sono disponibili nelle «Note esplicative» presenti nell'area «Servizi - Software e manuali - Manuali».

Il suddetto modulo di domanda, una volta compilato, dovrà essere presentato in duplice copia (originale ed una copia fotostatica semplice) all'AGEA - Ufficio vino ed aiuti comunitari, via Torino, 45 (00184) Roma, entro due mesi dalla data di completamento dell'ultima operazione di arricchimento relativa alla campagna di riferimento (art. 14 regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000).

Nel caso di arricchimento effettuato in più depositi appartenenti alla medesima ditta, costituisce «ultima operazione» quella eseguita per ultima in uno qualsiasi dei depositi stessi.

Tutte le domande compilate dalla ditta, distintamente per ciascun deposito, dovranno essere trasmesse con lo stesso plico, dovendosi procedere ad un'unica liquidazione del contributo.

Si fa presente che, in ogni caso, la ditta richiedente deve indicare sul modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale, poiché la mancata indicazione dello stesso costituisce motivo di anomalia.

Alla domanda di aiuto devono essere allegati i seguenti documenti, in duplice copia:

1) copia del frontespizio del registro di arricchimento e di tutte le pagine corrispondenti alle operazioni di arricchimento per le quali viene richiesto il contributo;

2) modello di introduzione del mosto (Modello *E*) indicante le vasche nelle quali è stato depositato il mosto concentrato e/o rettificato con la relativa capacità e la quantità introdotta in ciascuna vasca, distinguendo tra prodotto acquistato e prodotto di produzione propria (autoconcentrazione) e conto lavorazione terzi;

3) dichiarazione di fabbricazione in originale del mosto concentrato e/o rettificato (Mod. *D*);

4) elenco dei quantitativi dei mosti e vini in fermentazione e relativa zona vinicola, con l'indicazione dei documenti di accompagnamento e gradazione potenziale;

5) certificato di iscrizione al Registro delle imprese, da cui risulti che la ditta si trova nel libero esercizio dei propri diritti e che non è sottoposta a dichiarazione di fallimento o ad altre procedure concorsuali;

6) i produttori devono presentare alla Prefettura di competenza, e per conoscenza all'Agea, domanda per la richiesta del certificato antimafia che verrà, dalla stessa Prefettura, trasmesso direttamente all'Agea per richieste di aiuto di importi superiori a € 154.937,07 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1998).

Detta certificazione non è necessaria, invece, per le domande di aiuto di importo fino a € 154.937,07.

G. Pagamento anticipato dell'aiuto

I produttori possono chiedere, non prima del 1° gennaio 2005, il pagamento di un anticipo corrispondente all'aiuto calcolato sui prodotti utilizzati per l'aumento del titolo alcometrico richiesto, previa costituzione di una cauzione a favore dell'Agea, pari al 120% dell'aiuto medesimo. Alla cauzione dovrà essere allegata una copia fotostatica.

Lo schema della fidejussione è quello di cui all'allegato *G* della presente circolare.

Alla domanda di anticipo dovrà essere comunque allegata tutta la documentazione indicata al punto *F* del presente documento.

H. Controlli con le dichiarazioni vitivinicole e delle superfici vitate

Si fa presente che viene preliminarmente controllata la presenza e la correttezza del codice fiscale indicato nella domanda, previo incrocio con l'anagrafe tributaria.

Eventuali incongruenze dello stesso, ove non sanabili d'ufficio, costituiranno anomalia.

Di seguito vengono descritti i criteri applicati per il controllo di tutte le domande di aiuto del settore vino - Camp. 2004/2005 con le dichiarazioni vitivinicole e le dichiarazioni delle superfici vitate.

Il controllo, effettuato attraverso incroci tra le banche dati informatizzate, mira a definire l'ammissibilità all'aiuto attraverso l'accertamento della regolarità degli adempimenti previsti per i produttori, ai sensi del reg. CE della Commissione n. 1282/01, del decreto ministeriale del 1° agosto 1995 e successive modifiche (relativi alle dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino) e del decreto ministeriale del 26 luglio 2000 (relativo alle dichiarazioni delle superfici vitate).

Oggetto di controllo è tutta la documentazione prodotta dai richiedenti l'aiuto, in particolar modo la presenza della dichiarazione vitivinicola (raccolta uva e produzione vino) del soggetto richiedente l'aiuto costi-

tuisce condizione necessaria per il diritto all'aiuto; nel caso quindi di assenza di tale dichiarazione, l'Agea non potrà procedere all'erogazione del beneficio stesso.

Per quanto attiene l'esame delle dichiarazioni vitivinicole del richiedente l'aiuto, il controllo viene svolto nei seguenti modi:

1) caso in cui il richiedente l'aiuto sia produttore di uve e trasformatore delle stesse, il quale non riceve uve e/o altri prodotti a monte del vino.

Il controllo viene effettuato prendendo i dati indicati nel quadro *C*, sez. I (raccolta uve) e sez. II (dichiarazione delle superfici vitate) della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto.

Per ciò che riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione vitivinicola, si rimanda alle indicazioni contenute nelle istruzioni a tal fine predisposte.

Attraverso i riferimenti indicati nella sez. II (codice fiscale, partita IVA, codice a barre della dichiarazione superfici vitate) viene controllata la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i delle superfici vitate.

In caso di mancato riscontro della dichiarazione delle superfici vitate (anomalia segnalata di tipo «2»), viene applicata una penalità nella quantificazione dell'aiuto da erogare secondo la metodica menzionata nel paragrafo «Calcolo penalità da applicare all'aiuto»;

2) caso in cui il richiedente l'aiuto sia e trasformatore e produttore di uve proprie che riceva anche uve e/o altri prodotti a monte del vino.

Il controllo viene effettuato prendendo in considerazione:

A. i dati indicati nel quadro *C*, sez. I (raccolta uve) e sez. II (dichiarazione delle superfici vitate) della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto;

B. l'elenco degli attestati di consegna allegati alla dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto (allegati F1 e F2).

Per il punto *A*, attraverso i riferimenti indicati nella sez. II (codice fiscale, partita IVA, codice a barre della dichiarazione superfici vitate) viene controllata la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i superfici vitate.

In caso di mancato riscontro della dichiarazione delle superfici vitate (anomalia segnalata di tipo «2»), viene applicata una penalità nella quantificazione dell'aiuto da erogare secondo la metodica menzionata nel paragrafo «Calcolo penalità da applicare all'aiuto».

Per il punto *B*, sulla base degli attestati di consegna allegati alla dichiarazione vitivinicola vengono individuati i fornitori che hanno ceduto uve e/o altri prodotti a monte del vino al soggetto richiedente l'aiuto.

Per ogni fornitore il controllo viene svolto nel seguente modo:

1. Verifica della presenza della dichiarazione vitivinicola (raccolta uve e/o produzione vino) per i fornitori che hanno compilato l'allegato di tipo *F*1.

In caso di mancato riscontro della dichiarazione vitivinicola (anomalia segnalata di tipo «7»), viene applicata una penalità nella quantificazione dell'aiuto da erogare, sulla base della superficie viticola da cui ha avuto origine la fornitura di uve del produttore al richiedente l'aiuto (per il calcolo della penalità vedi paragrafo «Calcolo penalità da applicare all'aiuto»).

La superficie di fornitura è individuata considerando il quadro *F*, riga F4, colonne 2 e 7 dell'allegato *F*1.

2. Verifica della presenza della dichiarazione delle superfici vitate per tutti i fornitori che abbiano compilato sia l'allegato di tipo *F*1 sia di tipo *F*2.

Nel caso di allegato di tipo *F*1, una volta riscontrata la presenza della dichiarazione vitivinicola, viene verificata l'eventuale compilazione del quadro C della dichiarazione (sez. I e sez. II).

Se detto quadro viene compilato, con i riferimenti indicati nella sez. II (codice fiscale, partita IVA, codice a barre della dichiarazione superfici vitate) viene controllata la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i superfici vitate.

Nel caso di allegato di tipo *F*2, il controllo viene effettuato considerando i dati riportati nel quadro *C* (sez. I e II).

Con i riferimenti indicati nella sez. II (codice fiscale, partita IVA, codice a barre della dichiarazione superfici vitate) viene controllata la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i superfici vitate.

In caso di mancato riscontro della dichiarazione delle superfici vitate (anomalia segnalata di tipo «2»), viene applicata una penalità nella quantificazione dell'aiuto da erogare, sulla base della superficie viticola da cui ha avuto origine la fornitura di uve del produttore al richiedente l'aiuto (per il calcolo della penalità vedi paragrafo «Calcolo penalità da applicare all'aiuto»).

La superficie di fornitura è individuata considerando il quadro *F*, riga F4, colonne 2 e 7 per l'allegato di fornitura *F*1 e quadro *C*, sez. I, riga C6, colonna 4, per l'allegato di fornitura *F*2;

3. caso in cui il richiedente l'aiuto sia trasformatore (senza l'apporto della produzione di uve proprie) il quale riceva uve e/o altri prodotti a monte del vino.

Il controllo viene effettuato prendendo in considerazione:

1. i dati eventualmente indicati nel quadro *C*, sez. II (dichiarazione delle superfici vitate) della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto;

2. l'elenco degli attestati di consegna allegati alla dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto (allegati *F*1 e *F*2).

Per le modalità di controllo, si segue la procedura indicata per il precedente caso 2.

Calcolo penalità da applicare all'aiuto

Qualora, nel corso dei controlli, vengano individuate delle anomalie di tipo «2» e/o «7», sia per il richiedente l'aiuto che per un suo fornitore, l'Agea procederà ad applicare una penalità all'aiuto da erogare calcolata nel seguente modo:

A = ((B - C) / B) * 100 dove:

A = percentuale di riduzione;

B = superficie totale di produzione del richiedente l'aiuto;

C = superficie totale consentita.

In particolare, la superficie totale di produzione è individuata nel dato indicato nel quadro *G*, sez. II, riga G8, colonna 5, nella dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto.

La superficie totale consentita è data dalla somma di:

1. la superficie totale di raccolta (quadro *C*, sez. I, riga C6, colonna 4) della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto con assenza di anomalie 2;

2. la superficie totale di fornitura (quadro *F*, riga F4) colonne 2 e 7 per l'allegato di fornitura *F*1 e quadro *C*, sez. I, riga C6, colonna 4, per l'allegato di fornitura *F*2) degli allegati alla dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto per i fornitori con assenza di anomalie 2 e 7.

Le risultanze del controllo con le modalità suindicate vengono trasmesse ai beneficiari per i quali sono state riscontrate anomalie affinché effettuino un riscontro con le risultanze della documentazione in proprio possesso.

Ove non si concordi con le risultanze dei controlli effettuati, e quindi con le anomalie notificate, i beneficiari dovranno produrre ad AGEA, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata di Agea che segnala l'anomalia, la documentazione necessaria per la sanatoria e precisamente:

per le anomalie di tipo 2 copia conforme all'originale della dichiarazione delle superfici vitate presentata presso lo sportello della regione o lo sportello centrale AGEA;

per le anomalie di tipo 7 copia conforme all'originale della dichiarazione vitivinicola di raccolta e/o produzione presentata dal fornitore per la campagna 2004/2005.

Decorso il suddetto periodo di trenta giorni, il procedimento istruttorio di definizione della domanda di aiuto si intenderà concluso sulla base della documentazione già in possesso di Agea nonché di quella (conforme alla richiesta) pervenuta a tale data, con ciò determinandosi il diniego oppure il pagamento totale o parziale dello stesso. In caso di diniego o pagamento parziale, l'Agenzia provvederà a notificarne le motivazioni.

I. Sanzioni.

Qualora dalla documentazione prodotta risulti che le operazioni di arricchimento non sono state eseguite in conformità di quanto stabilito all'art. 34, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1493/99 in conformità con l'allegato V, lettera C dello stesso regolamento e dalle disposizioni applicative contenute nel reg. n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 e nella presente circolare, l'aiuto non sarà corrisposto.

In caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di aiuto, l'aiuto sarà ridotto dello 0,5% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di due mesi.

Qualora il termine in questione venga superato di oltre due mesi l'aiuto non sarà corrisposto.

L. Informazioni.

Al fine di poter corrispondere, con snellezza e trasparenza, ai quesiti posti dai produttori interessati da problematiche relative alle istanze presentate, si fa presente che tali quesiti potranno essere rivolti esclusivamente al numero di fax Agea 06/4453940 ed ad essi verrà dato riscontro con le medesime modalità.

A tutela della riservatezza, non verranno fornite informazioni in via telefonica.

Supervisione.

In conformità a quanto previsto dall'allegato n. 9 del reg. CE n. 1663/95, i competenti servizi Agea potranno disporre autonomi controlli di secondo livello presso operatori od enti delegati, anche mediante accessi alla documentazione ed in loco, al fine di verificare il corretto espletamento delle attività.

Si pregano gli enti e le organizzazioni in indirizzo di dare la massima divulgazione alle modalità operative sopradescritte.

La presente circolare viene pubblicata sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali (www.politicheagricole.it) e del Sian (www.sian.it), dal quale ultimo potrà essere scaricata anche la modulistica.

Roma, 21 settembre 2004

Il titolare dell'Ufficio monocratico
GULINELLI

MODELLO A

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ARRICCHIMENTO NR.(1)_____________

Campagna vitivinicola 2004/2005

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Ufficio Dirigenziale/Sezione distaccata di____
Via____nr.__________Cap.__________
Indirizzo E Mail____Fax.(2)______________________

IL SOTTOSCRITTO

COGNOME___________________________________NOME____________________________________
Cod.Fiscale (obbligatorio)____
Nato a________________________________il______________e residente a____________________
In via_______________________________________in qualità di rappresentante legale/delegato(3) della

DITTA

Denominaz. e ragione sociale____
Cod.Fiscale(obbligatorio) P.IVA:
Cod.ICFR n._______/________________con Stabilimento in via_____________________________
Comune Cap. Telefax
Indirizzo Email(2)____

DICHIARA

Che in data_____/____/2004 con inizio alle ore____/_____presso il suindicato stabilimento effettuerà la (4)_________/2004-2005 operazione di aumento del titolo alcolometrico utilizzando(5)_________________ proveniente dalla Zona viticola(6)

Nella suddetta operazione il prodotto da arricchire ammonta al seguente quantitativo:

UVE FRESCHE Q.li ________per(7)____
MOSTO DI UVE Hl ________per(7)____
MOSTO DI UVE PARZ. FERM. Hl ________per(7)____
VINO NUOVO ancora in FERM. Hl ________ per(7)____

Il sottoscritto dichiara altresì che per la suddetta operazione di aumento del grado alcolometrico relativa alla Campagna vinicola in corso(8)________________________fruire degli aiuti comunitari previsti dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 1493/99.

Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione per l'istruttoria e le verifiche necessarie, in conformità alle vigenti leggi a tutela della privacy.

(9)__________________li______/_____/2004

F I R M A

^^^

Spazio riservato all'Ufficio:
La presente dichiarazione è pervenuta il____/____/2004 ed è stata assunta al protocollo n.________________________del____________________

TIMBRO e FIRMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Avvertenze generali:

Tutte le indicazioni devono essere riportate in modo esatto, completo e leggibile.
L'indicazione del Codice Fiscale è obbligatoria.

La dichiarazione deve pervenire all'Ufficio/Sede distaccata destinataria almeno 2 giorni prima della data in cui è effettuata l'operazione (ad es.: se l'operazione è effettuata di venerdì, la dichiarazione deve pervenire entro il mercoledì precedente).

LEGENDA:

(1) indicare il numero progressivo della dichiarazione riferito alla campagna vinicola 2004-2005.
(2) da indicarsi in modo completo qualora sia utilizzata questa forma di invio.
(3) cancellare la voce che non interessa e, se in qualità di delegato, indicare gli estremi della delega e/o allegarne copia.
(4) indicare il numero progressivo dell'operazione riferito all'annata vinicola in corso. **Il medesimo numero progressivo sarà indicato sul Registro di cui all'art. 14, par. 1 primo trattino del Reg. CE nr. 884/2001 (Registro degli aumenti della gradazione alcolometrica).**
(5) indicare se si utilizza mosto concentrato (MC) o mosto concentrato rettificato (MCR).
(6) indicare la Zonaviticola, ex Reg. CE 1493/99, dalla quale proviene il MC/MCR utilizzato e cioè CII CIIIa CIIIb. **Tale indicazione è obbligatoria solo se per l'operazione prevista verrà richiesto l'aiuto comunitario**.
(7) indicare se per vino da tavola, I.G.T., D.O.C. o D.O.C.G. (nel caso di vini ad I.G.T., D.O.C. o D.O.C.G. riportare la relativa denominazione).
(8) riportare la dicitura "**intende**" o "**non intende**" a seconda dell'opzione scelta.
(9) indicare data e luogo.

MODELLO C

ATTESTATO/LISTA DI CONTROLLO delle OPERAZIONI DI ARRICCHIMENTO – Campagna 2004/2005

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Ispettorato Centrale Repressione Frodi

Ufficio periferico di (Tel: Fax:)
(*Email*)

PROT. N.:……………………………………Data:……………………………………

Viste le dichiarazioni preventive di arricchimento dal n.________al n.________ relative al periodo dal__________________

al presentate dalla ditta

Codice Fiscale (obbligatorio)________________________________con stabilimento in________________________

riguardante i seguenti prodotti a monte del vino:

PRODOTTO	Tipologia	Zona viticola	Quantità Kg/hl
UVE FRESCHE	V.Q.P.R.D.		
	Vini da tavola		
MOSTO DI UVE	V.Q.P.R.D.		
	Vini da tavola		
MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	V.Q.P.R.D.		
	Vini da tavola		
VINO NUOVO ANCORA IN FERMENTAZIONE	V.Q.P.R.D.		
	Vini da tavola		

Mediante l'utilizzo di:

PRODOTTO	Zona Viticola	QUANTITA' HL	MONTEGRADI
MOSTO CONCENTRATO			
MOSTO CONCENTRATO RETTIFICATO			

Redatte in conformità a quanto prescritto dall'art 25,paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1622/2000 del 24.07.2000 e dal Decreto Ministeriale del 30.07.2003;

Verificata la **regolare tenuta dei registri di carico e scarico** dei prodotti vitivinicoli, **del registro di fabbricazione** del mosto concentrato e/o del mosto concentrato rettificato **e dei documenti di accompagnamento** relativi ai prodotti utilizzati. Ai sensi del Reg. CE n. 884/2001 e del D.M. 768/94;

Verificata la **regolare tenuta dei registri di arricchimento**, ed in particolare:
1 – Dichiarazioni **preventive** di arricchimento, presentate a questo Ufficio dal al ;
2 – Date in cui hanno effettivamente avuto luogo le operazioni di arricchimento: dal al ;
3 -**Quantità** e **zona** viticola di provenienza dei prodotti a monte del vino oggetto di arricchimento suddivisi per Tipologia;
4 – **Quantità** e **zona** viticola del mosto concentrato e/o mosto concentrato rettificato utilizzato;
5 – **Prodotto ottenuto** e relativo titolo alcolometrico totale raggiunto;
6 – Aumento del **titolo alcolometrico** totale ed aumento percentuale del **volume** iniziale dei prodotti a monte del vino;
7 – Eventuale passaggio di categoria dei prodotti destinati a v.q.p.r.d. a vino da tavola, a seguito dell'aumento di volume derivante dall'arricchimento;

SI APPROVANO le OPERAZIONI DI ARRICCHIMENTO dal N. al N.
relative alla Campagna 2004/2005

NON SI APPROVANO le OPERAZIONI DI ARRICCHIMENTO dal N: al N.
relative alla Campagna 2004/2005 per le seguenti motivazioni:

Si Certifica, inoltre, che la ditta ha assolto agli obblighi della consegna alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione o dei vini ottenuti da uve a duplice attitudine, di cui agli artt. 27 e 28 del Reg.CE 1493/99, relativi alla Campagna 2003/2004.

I FUNZIONARI INCARICATI DEL CONTROLLO:

(qualifica) (cognome) (nome)

(qualifica) (cognome) (nome)

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELL' UFFICIO

MODELLO D

Dichiarazione di FABBRICAZIONE di MOSTO CONCENTRATO E/O RETTIFICATO proveniente da uve raccolte in Zona viticola.. PRODOTTO nella CAMPAGNA 2004/2005.

Alla Ditta..............................
....
....

La sottoscritta Ditta...
....Cod.Fiscale (obbligatorio)...............................

- Dichiara di aver **restituito** a codesta Ditta presso l'impianto
  di...
  via..n..........
  Q.li...................di Mosto concentrato rettificato;

- Dichiara di aver **consegnato in conto vendita** a codesta ditta presso l'impianto
  di..
  via...n............
  Q.li...................di Mosto concentrato rettificato, partiti dallo Stabilimento sito in
  ....via...n............

Con i seguenti documenti amministrativi:

N.°	data	Q.li	Massa volum.	Grado rifr.Brix%(p.p.)

Le operazioni di spedizione del Mosto concentrato e/o Mosto rettificato sono iscritte nel Registro N.°........................vidimato dall'Ufficio Periferico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di...in data......................................

Questa Ditta garantisce, sotto la propria responsabilità, che il Mosto concentrato e/o Mosto concentrato rettificato risponde a tutti i requisiti di legge, è stato ottenuto da Mosti d'uva che non risultano già arricchiti, provenienti da Comuni situati nella Zona viticola..............................ed originari esclusivamente da varietà di vini di cui all'art. 19 e 42 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1493/99 le cui uve sono state raccolte nella stessa zona viticola.

Il Mosto concentrato e/o Mosto concentrato rettificato è stato fabbricato presso l'impianto sito in.....................................via...n.........

DATA.....................

IL FABBRICANTE
(responsabile legale)

MODELLO E

MODELLO DI INTRODUZIONE DEL MOSTO - CAMPAGNA 2004/2005

Ditta...Cod.Fisc...

Deposito...

Dichiarazione Preventiva N.° e DATA	VASCA N.......... Capacità (in HL)	Quantità M.C.			Quantità M.C.R.			DOCUM. ACCOMPAGN. N.° e DATA	Speditore	Comune di provenienza
		Produz. Propria HL	Conto Lavoraz. HL	Acquist. HL	Produz. Propria HL	Conto Lavoraz. HL	Acquist. HL			

MODELLO F

DITTA..

Indirizzo..

Codice Fiscale (obbligatorio)...

ELENCO DEI MOSTI E DEI VINI IN FERMENTAZIONE ACQUISTATI

FORNITORE	QUALITA'	N.° DOC	HL.	Q.LI	MASSA VOLUMICA	GRADAZIONE POTENZIALE	ZONA

ALLEGATO G

CAUZIONE (*BANCARIA OD ASSICURATIVA*) PER IL **PAGAMENTO ANTICIPATO** DELL'AIUTO ALLA PRATICA DELL'**ARRICCHIMENTO** DEI PRODOTTI VINOSI MEDIANTE AGGIUNTA DI MOSTO CONCENTRATO E/O RETTIFICATO.

CAUZIONE N.. DEL.....................................

PREMESSO

A) Che la ditta...
con sede in..
codice fiscale n...
(in seguito denominata "contraente"), ha utilizzato, nel corso della Campagna 2004/2005,
per l'aumento del titolo alcolometrico dei vini, Hl......................................di mosto concentrato
e/o Hl..di mosto concentrato rettificato,
pari a montegradi...ai sensi del Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per ottenere un contributo di EURO..........................
(EURO –in lettere-...);

B) Che, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali per il pagamento dell'aiuto anticipato, la ditta richiedente deve prestare *cauzione pari al 120% della somma richiesta* a garanzia della somma da anticipare;

C) Che la ditta ha chiesto, con la domanda in data.......................... ...il pagamento dell'anticipo dello aiuto totale ammontante ad EURO..., da garantirsi con una cauzione di EURO.....................(EURO..)
pari al 120% dell'aiuto richiesto;

D) Che la suddetta cauzione è intesa a garantire che la ditta rispetti tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio dell'aiuto comunitario sopraindicato;

E) Che qualora risulti accertata l'insussistenza totale o parziale del diritto all'aiuto, l'AGEA deve procedere all'incameramento della cauzione secondo le modalità generali stabilite dal Reg. CE n. 2220/85, ed in particolare dall'art. 16 e dall'art. 29, ultimo comma;

CIO' PREMESSO

La BANCA...Cod.Fiscale... ....
con sede in..iscritta nel Registro delle Imprese di.......................
al numero...................... ....(di seguito indicata come "fideiussore") in persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale Sig...
nato a ....il.......................................dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore (*oppure*, nel caso di impresa ASSICURATRICE, con sede in..via...
in persona del Sig...nella sua qualità di Agente............................
autorizzata dal Ministero dell'Industria ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed inclusa nell'elenco di cui all'art. 1 lettera C della legge n. 384 del 10.06.1982 pubblicato sulla G.U. n.................
del...........................a cura dell'ISVAP) nell'interesse della ditta ....
ed a favore dell'AGEA, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuta per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di pagamento e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da Agea a causa del recupero, fino a concorrenza dell'importo di EURO............................(120 % della somma richiesta):

CAUZIONE N: .... DEL................................

1) L'avviso di pagamento della somma richiesta dall'Agea sarà comunicato dall'Agea medesima all'Ente garante e, **contestualmente,** al Contraente a mezzo raccomandata od altro idoneo mezzo di comunicazione. L'Ente garante si obbliga a versare, sempre che il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione Agea, la somma richiesta.

2) Il **pagamento** dell'importo richiesto da AGEA sarà effettuato dal Fideiussore **a prima e semplice richiesta scritta**, in modo automatico ed incondizionato, senza possibilità per il Fideiussore di opporre all'AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concursuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa **rinuncia al beneficio della preventiva escussione** di cui all'art. 1944 cod. civ. e di quanto contemplato agli art. 1955 e 1957 cod. civ. volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.

4) La presente garanzia avrà **durata di 12 mesi** dalla data di emissione. Al termine del suddetto periodo, fatta salva la possibilità per l'AGEA di richiedere una proroga per un ulteriore semestre , la garanzia verrà a cessare automaticamente, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dell'Agea.

5) In caso di controversie fra AGEA ed il Fideiussore, **foro competente** sarà esclusivamente quello di **Roma.**

IL CONTRAENTE IL FIDEIUSSORE

______________________ ______________________________

Si intendono specificamente approvate per iscritto le clausole di cui alla lettera e) delle Premesse e le clausole di cui ai paragrafi 2, 3 4 e 5.

IL CONTRAENTE IL FIDEIUSSORE

04A09498

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plaudit»

Estratto decreto n. 269 del 18 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PLAUDIT, nelle forme e confezioni: «adulti soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml e «bambini soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani n. 22, cap 00040, codice fiscale 01163980681.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «adulti soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml; A.I.C. n. 035063027 (in base 10), 11G17M (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classe: «A»;

prezzo: € 28,50;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 - (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: flunisolide 100 mg;

eccipienti: glicole propilenico 50 g; sodio cloruro 450 mg; acido citrico 5 mg; sodio citrato 7,65 mg; acqua p.p.i. q.b.a 100 ml.

confezione: «bambini soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 035063039 (in base 10), 11G17Z (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classe: «A»;

prezzo: € 15,10;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 - (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: flunisolide 50 mg;

eccipienti: glicole propilenico 50 g; sodio cloruro 450 mg; acido citrico 5 mg; sodio citrato 7,65 mg; acqua p.p.i. q.b.a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 034843, relativo al farmaco «Ventoflu» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09459

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica all'estratto del decreto n. 269 del 18 giugno 2004, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plaudit».

Estratto provvedimento di rettifica n. 816 del 22 settembre 2004

Specialità medicinale: PLAUDIT.

Titolare A.I.C.: So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani n. 22, cap 00040, Italia, codice fiscale 01163980681.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto n. 269 del 18 giugno 2004.

Al decreto n. 269 del 18 giugno 2004 è apportata la seguente rettifica: il paragrafo relativo al «Prezzo», è modificato:

da: € 28,50, a: € 29,00,

relativamente alla confezione: A.I.C. n. 035063027 «adulti soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09460

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401232/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 2 *

€ 0,77